

Collegio IPASVI di Modena

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO

(Registrazione marchio n. 004 759/2009)

Preambolo

Al fine di

- Promuovere l'immagine del Collegio Ipasvi di Modena;
- Qualificare la comunicazione del Collegio presso gli iscritti agli Albi;
- Promuovere e favorire il progresso culturale e l'aspetto deontologico;
- Contraddistinguere la certificazione dei crediti ECM acquisiti dai professionisti;

la FNC ha richiesto alla Società Italiana Brevetti la registrazione del marchio che è stata concessa con n. rif. 004759/2009 (protocollo 5132/1.02 del 23/11/11)

Con successiva delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 23 Gennaio 2017 sono state approvate le seguenti Linee guida dirette a disciplinare le procedure di rilascio, uso e diffusione del marchio identificativo del Collegio IPASVI.

Articolato

Art. 1

REGISTRAZIONE

La FNC ha registrato presso la Società Italiana Brevetti il marchio descritto all'art. 2.

Esclusiva titolare del marchio e di tutti i diritti, commerciali e non sul medesimo, è la FNC con sede in Roma. Esso identifica e contrassegna gli uffici, ogni tipo di materiale e le iniziative della FNC e dei Collegi Ipasvi.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL MARCHIO

Il marchio registrato contiene graficamente i tre elementi che identificano la FNC e i Collegi provinciali Ipasvi ovvero:

- la fiamma con all'interno una croce (colore rosso),
- le mani (colore verde)
- l'acronimo 'IPASVI'.

ART. 3

COLLEGI PROVINCIALI

E' consentito l'uso del marchio da parte dei Collegi provinciali per le iniziative rientranti nell'ambito delle attività istituzionali o di promozione delle stesse come determinate dalla normativa vigente.

ART. 4

DURATA

La durata delle presenti Linee guida è illimitata, fatto salve le prescrizioni di legge sulla durata delle privative derivanti dal marchio.

ART. 5

USO DEL MARCHIO

La FNC concede a soggetti diversi dai Collegi Ipasvi e/o per attività non diverse da quelle istituzionali nel rispetto del Regolamento per la concessione dei patrocinii adottato dal Comitato Centrale con Prot. 1-6048/11/2 del 19/10/07.

ART. 6

PROPRIETA' DEL MARCHIO

La titolarità del marchio non è cedibile né trasmissibile a terzi ed è strettamente connessa alla identificazione della FNC e dei Collegi provinciali Ipasvi.

L'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione da parte della FNC è tassativamente vietato.

Art. 7

USO DEL SIMBOLO

Il solo simbolo composto dai due elementi della fiamma con all'interno una croce (colore rosso) e delle mani (colore verde), senza quindi l'acronimo IPASVI, è segno identificativo e distintivo dell'esercizio della professione infermieristica da parte degli iscritti ai relativi albi tenuti dai Collegi provinciali. I professionisti iscritti non possono utilizzare ed adottare il simbolo di cui al presente articolo per iniziative e fini diversi dall'esercizio della professione se non previa autorizzazione dalla FNC. Resta valido quanto specificato nelle Linee guida per i Collegi provinciali sulla pubblicità dell'informazione sanitaria approvate dal Comitato Centrale nella seduta del 14 giugno 2008.

Art. 8

TUTELA

La FNC perseguirà a termini di legge e di norme disciplinari interne chiunque usi il marchio senza preventiva autorizzazione ovvero impropriamente o in maniera difforme dalle presenti Linee guida.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

Le presenti Linee guida entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.